

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 26 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente il contingentamento della produzione lattiera è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 30 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr),

Art. 3 cpv. 2 lett. b e cpv. 3^{bis}

² I contingenti sono adeguati se chi riprende il contingente:

- b. gestisce un'azienda d'estivazione e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del 29 marzo 2000³ sui contributi d'estivazione.

^{3bis} I contingenti di aziende d'estivazione non possono essere trasferiti ad aziende.

Art. 4 cpv. 1 lett. c

Abrogata

Sezione 2a: Adeguamento su domanda di un'organizzazione di categoria

Art. 10a

¹ L'organizzazione di categoria presenta la domanda all'Ufficio federale.

² La domanda deve contenere i seguenti dati:

- a. il nome e l'indirizzo dei produttori affiliati, l'identificazione della loro azienda e la loro quota del quantitativo di latte venduto a valorizzatori dell'organizzazione di categoria;

¹ RS 916.350.1

² RS 910.1

³ RS 910.133

- b. la prova che le condizioni previste dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del 30 ottobre 2002⁴ sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori sono adempiute; in particolare devono essere forniti gli statuti dell'organizzazione e i necessari dati statistici;
- c. il verbale dell'assemblea attestante che la misura è stata decisa a maggioranza dei due terzi.

³ L'organizzazione di categoria deve dimostrare che:

- a. il quantitativo supplementare può essere valorizzato e commercializzato;
- b. è stata considerata la situazione sui mercati parziali, quali il mercato di prodotti biologici o i mercati regionali;
- c. l'evoluzione auspicata dell'economia lattiera o della categoria non ne è minacciata.

⁴ Le domande vengono sottoposte per parere alle cerchie interessate.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

¹ Nel corso dell'anno lattiero l'Ufficio federale notifica al Servizio d'amministrazione i seguenti dati:

- d. le aziende d'estivazione dei produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del 29 marzo 2000⁵ sui contributi d'estivazione;

Art. 16 cpv. 2^{ter}

^{2^{ter}} Se nell'anno lattiero 2003/2004 un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito è riportata sull'anno lattiero 2004/2005 quale possibilità di fornitura supplementare.

Art. 17 cpv. 1

¹ Se la quantità di latte commercializzato supera il contingente assegnato di più di 5000 kg, per ogni chilo che supera il contingente di più di 5000 kg il produttore di latte paga una tassa di 60 centesimi. La tassa per le aziende d'estivazione è retta dall'articolo 36 capoverso 1 LAgr; essa ammonta a 10 centesimi.

Art. 20 cpv. 1

¹ Se i produttori estivano vacche, il Servizio d'amministrazione può, su domanda, consentire loro di riportare una parte del latte prodotto nell'azienda d'estivazione nel medesimo anno lattiero sulla produzione dell'azienda o viceversa. Il latte commercializzato può essere imputato all'azienda d'estivazione soltanto fino al raggiungimento del suo contingente.

⁴ RS 919.117.72

⁵ RS 910.133

Art. 28, 30, 31, 32 e 35–36a

Abrogati

Art. 36b cpv. 1

¹ Se la domanda di assegnazione di un contingente supplementare nel 2003 o nel 2004 è stata respinta per incompletezza della tracciabilità dell'animale, entro 60 giorni il produttore può fornire al servizio designato dal Cantone la prova secondo cui, prima dell'acquisto, l'animale è stato tenuto ininterrottamente per almeno 22 mesi nella regione di montagna.

Art. 36c Contingenti delle aziende d'estivazione

¹ I contingenti delle aziende d'estivazione non trasferiti definitivamente devono essere ritrasferiti all'azienda d'estivazione alla fine dell'anno lattiero 2005/06.

² I contingenti non trasferiti definitivamente ad aziende d'estivazione possono essere ritrasferiti all'azienda alla scadenza del contratto di trasferimento.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.

² Gli articoli 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

